



Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Approfondimento e commento del testo presentato alla Camera dei Deputati

Sommario articoli

Art. 3 – Proroga e rafforzamento della maggiorazione della deduzione per gli ammortamenti	2
Art. 4 – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.....	3
Art. 17 – Investimento in start up da parte dell'Inail.....	4
Art. 19 – Fondazione Human Technopole	5
Art. 21 – Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Commi 1-2.....	6
Art. 22 – Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero	6
Art. 25 – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale	7
Art. 25 – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale. Comma 14: APE sociale	8
Art. 36 – Norme sulla contribuzione studentesca.....	9
Art. 37 – Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.....	10
Art. 38 – Borsa nazionale per il merito e la mobilità	10
Art. 39 – Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato.....	12
Art. 40 – Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori	12
Art. 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione. Commi da 1 a 8.....	12
Art. 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione. Comma 9	13
Art. 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione. Comma 10.....	14
Art. 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione. Comma 11.....	14
Art. 42 – Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro	15
Art. 43 – Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza	16
Art. 44 – Procedimento per l'attribuzione del finanziamento. Commi da 1 a 5.....	17
Art. 44 – Procedimento per l'attribuzione del finanziamento. Comma 6	17
Art. 44 – Procedimento per l'attribuzione del finanziamento. Comma 7	18
Art. 44 – Procedimento per l'attribuzione del finanziamento. Commi da 10 a 14.....	18
Art. 45 – Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione	18
Art. 52 – Fondo per il pubblico impiego.....	18
Art. 53 – Organico di fatto.....	19
Art. 56 – Scuole belle	19
Art. 78 – Scuole paritarie e materne.....	20

LA SCHEDA È SCARICABILE ALL'INDIRIZZO: WWW.FLCGIL.IT/@3935657

Art. 3 – Proroga e rafforzamento della maggiorazione della deduzione per gli ammortamenti

Cosa dice

In particolare i commi 2 3 e 4 prevedono che al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello di Industria 4.0 per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 ma con ordini effettuati comunque entro il 31 dicembre 2017 è prevista una maggiorazione del 150% per l'acquisto in beni strumentali nuovi riferibili alle tecnologie al centro del programma definito dal governo mentre si proroga al comma 1 la misura già prevista nella legge di stabilità 2016 del superammortamento.

Il nostro commento

Il programma Industria 4.0 sulla carta viene presentato come una moderna politica industriale dove il peso degli investimenti in ricerca e sviluppo si presenta come determinante. Annunciato dal ministro dello sviluppo economico a settembre, dovrebbe rappresentare la via italiana al rilancio del sistema manifatturiero e più complessivamente della nostra industria cercando di supportare il nuovo salto tecnologico rappresentato dalla digitalizzazione dei processi produttivi (in senso lato) conseguenza dell'integrazione in particolare di differenti applicazioni di internet. Gli incentivi infatti sono automatici nella misura in cui non rispondono ad alcun bando, ma in qualche modo dovrebbero essere "condizionati" a scelte imprenditoriali finalizzate ad andare nella direzione di questo salto tecnologico.

Di cosa parliamo? Innovazioni di processo di grande importanza come ad esempio quella che già consente ad alcuni stabilimenti automobilistici tedeschi di realizzare una produzione fortemente personalizzata con il cliente che realizza on line le caratteristiche del modello e un sistema integrato che mette in rete fornitori, sub fornitori, concessionari e catena di montaggio attraverso una piattaforma molto evoluta. Ma tanti altri esempi si possono fare come la gestione dei big data, l'interazione autonoma tra diverse macchine (chiamata internet delle cose), una nuova generazione di stampanti 3d, l'integrazione sempre più forte tra servizi e prodotto dove il valore aggiunto si sposta sempre più sui primi. Le deduzioni fiscali saranno sufficienti per raggiungere l'obiettivo di agganciare queste trasformazioni? Ma soprattutto, questa può essere considerata una politica industriale all'altezza delle sfide che si trova di fronte un sistema che ha perso dal 2008 ad oggi il 25 % della sua capacità produttiva e già prima della crisi arrancava in un declino costante databile anni 2000 soprattutto rispetto all'accelerazione di nostri diretti competitori?

Non ci sono dubbi, un approccio simile è certamente preferibile ad una strategia basata sulla riduzione dei salari come via per recuperare il nostro ormai ventennale deficit di produttività, strategia peraltro ancora rivendicata nel bellissimo opuscolo Invest Italy del Ministero dello sviluppo economico nel quale si sottolinea "giosamente" proprio il fatto che noi paghiamo gli ingegneri 10.000 euro in meno del resto d'Europa.

Tuttavia non è questa la strada maestra anche perché in parte rappresenta una via che già abbiamo seguito. L'ottica degli incentivi si basa su una politica dell'offerta che in una fase recessiva non produce effetti significativi, la stima del governo di un aumento degli investimenti fissi per 3,2 miliardi è infatti puramente ipotetica. Il Governo si muove in una ottica microeconomica ossessiva quanto poco efficace come già hanno dimostrato i 17 miliardi di incentivi elargiti dal 2013 soprattutto per quello che riguarda il saldo occupazionale e la crescita di fatto.

L'altra grande ragione per cui siamo scettici su questa via italiana ad una nuova politica industriale è che sostenere l'aggiornamento del parco tecnologico delle nostre produzioni se, forse, necessario, non è in alcun modo sufficiente per fare risolvere il principale problema del nostro manifatturiero, cioè la sua specializzazione. In particolare perché anche il nostro settore

che più esporta quello dei beni strumentali macchine utensili in particolare (20% del totale) è ad alto tasso di importazione, in particolare di tecnologie. In sostanza la produzione implica più importazioni di quanto non accada in altri paesi esportatori di questi macchinari. È ovvio che serve modificare gli impianti, ma serve ancora di più modificare i prodotti, quindi può essere una precondizione se quello è l'obiettivo. Le nostre imprese, a parte alcune nicchie, sono collocate su fasce di prodotto a basso valore aggiunto perché in larga parte a basso contenuto tecnologico in ragione della morfologia del sistema produttivo composto da aziende di ridotta dimensione, una ridotta capitalizzazione e da un sistema finanziario essenzialmente bancocentrico. La propensione a fare investimenti tecnologici di queste aziende è chiaramente scarsa. Allargando lo sguardo oltre l'Italia e osservando ciò che rappresenta Industria 4.0 lì dove è stata coniata la definizione, cioè in Germania, possiamo facilmente notare come il progetto sia sostanzialmente diverso. Nato nel 2007 come via per rilanciare il capitalismo renano si basa su un incremento degli investimenti diretti in ricerca e sviluppo. Gli istituti Fraunhofer, che spesso abbiamo citato come esempio di politica dello sviluppo, fanno esclusivamente ricerca applicata, hanno 24.000 dipendenti e si sostengono su un mix di investimenti pubblici (30%) e privati (70%). Non sostituiscono le università e il Max Planck institut a cui il Governo non chiede di fare ciò di cui si occupano. La Cina e la Corea del sud stanno adottando programmi di politica industriale molto simili, basati su investimenti diretti.

Come già abbiamo sostenuto in altre occasioni serve un protagonismo diretto dello stato nel suo complesso, stato centrale e territori, per realizzare una politica dello sviluppo fondata su investimenti che non ripartiranno attraverso l'ennesimo pacchetto di incentivi. Si devono creare così le condizioni per un modello di sviluppo diverso da quello attuale, dove la domanda interna e quindi i salari possano tornare ad essere centrali in Italia e in Europa, un modello di sviluppo che premi i consumi collettivi su quelli individuali. Sono importanti le esportazioni fondate su una competitività tecnologica e non basata sul costo del lavoro, ma non possono essere sufficienti. Oggi si devono aprire nuovi campi di ricerca che guardino ai bisogni sociali per elevare il benessere complessivo delle persone. Questo approccio è molto differente da un sistema come quello attuale fondato appunto sull'idea che grazie agli incentivi le imprese allettate da una possibile immediata remunerazione di alcuni investimenti siano portate ad innovare. Abbiamo bisogno di una politica industriale mission oriented con specifici obiettivi tecnologici nel campo della sostenibilità ambientale, del cambiamento climatico quindi delle energie rinnovabili, della salute pubblica, valorizzazione di beni culturali, rigenerazione urbane come grandi driver dello sviluppo fondato sulla sostenibilità, i saperi, la scienza.

Art. 4 – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Cosa dice

Viene confermata la previsione dell'art. 3 del DL 145/13 che già riconosceva un credito d'imposta "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato", estendendone la validità temporale al 31 dicembre 2019. Si tratta di un meccanismo che opera in forma automatica, in proporzione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati in un periodo dato quindi opera in modo incrementale privilegiando chi tende ad aumentare questo tipo di scelte. La quota passa dal 25 al 50% e raggiunge la somma massima di 20 milioni di euro dai 5 della previsione originaria.

Il nostro commento

Si continua la politica di incentivi alle imprese per attività di ricerca e sviluppo fondata sul credito di imposta. Si tratta di una scelta a dire il vero riproposta in diverse stagioni politiche a prescindere dal colore dei governi evidentemente fondata sulla convinzione che, se incentivate, le aziende saranno portate ad assumere personale qualificato e a sviluppare nuovi prodotti. In questo caso nell'articolo si stabiliscono con precisione le condizioni che garantiscono alle

imprese l'accesso al beneficio fiscale probabilmente nella speranza di evitare fenomeni di abuso dello strumento e finalizzarlo effettivamente a chi decide di iniziare una attività di ricerca anche teorica, o stipula convenzioni con enti e università senza dimenticare lo sviluppo di modelli oppure l'acquisto di apparecchiature da laboratorio. Apprezzabile lo sforzo, ma il nostro giudizio è quello di sempre: si tratta di una scelta che non serve a raggiungere alcun risultato rilevante. Questo non significa che alcune aziende non utilizzeranno al meglio queste risorse. Significa che la perdita di gettito fiscale non è giustificata da questo risultato. È paradossale infatti premiare le imprese che stipulano convenzioni con le università e gli enti di ricerca e definanziare allo stesso tempo questi ultimi. Il livello di strabismo del paese ha raggiunto soglie da record. Ma ancora più incredibile è proseguire con una politica di incentivi alle imprese quando il vero obiettivo dovrebbe essere un cambiamento della nostra specializzazione produttiva che non verrà mai raggiunto in questo modo. In realtà occorre uno stato Risk Taker che consente anche di costruire le condizioni per la crescita dell'innovazione nei settori privati anche dove prima si realizzava. Quindi occorrono investimenti diretti in scienza e tecnologia sostenendo le strutture pubbliche e favorendo la convergenza tra pubblico e privato su grandi progetti tecnologici considerati strategici per lo sviluppo del Paese. Da tempo è crollato il mito dell'utilità degli incentivi alle imprese per investimenti in R&S che da soli non producono effetti; così come è crollato il mito dei fondi distribuiti o meglio polverizzati per le start up. Solo con grandi investimenti pubblici diretti in infrastrutture tecnologiche si orienta l'innovazione e si costruisce anche un contesto favorevole ad un certo tipo di IDE (investimenti diretti esteri). Ancora oggi e sempre di più le imprese che investono in tecnologia hanno bisogno di un sistema di infrastrutture di ricerca per sviluppare le fasi del prodotto ad alta intensità di conoscenza, ma hanno bisogno anche di scuole pubbliche e centri professionali in grado di formare il personale ai diversi livelli.

Art. 17 – Investimento in start up da parte dell'Inail

Cosa dice

La norma autorizza l'Inail a investire in start up innovative o a costituire start up finalizzate all'utilizzo industriale dei risultati della ricerca funzionali al raggiungimento dello scopo dell'ente.

Il nostro commento

L'Inail, specie in ambito di assistenza protesica e riabilitativa, dispone di una struttura riconosciuta a livello internazionale – il Centro per la Sperimentazione e Applicazione di Protesi e Presidi ortopedici di Vigorso di Budrio - contempla tra i propri compiti l'utilizzo di metodologie innovative e l'applicazione delle più aggiornate conoscenze nel campo dell'ortopedia tecnica e della riabilitazione, con lo scopo di garantire il reinserimento socio-lavorativo degli infortunati sul lavoro. A tale scopo, il Centro Protesi realizza attività di studio e ricerca; sperimentazione; costruzione di protesi, ausili e protesi a cui si affianca il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra - che persegue tra i propri obiettivi la ricerca e la sperimentazione di tecnologie pionieristiche nel campo della robotica riabilitativa al fine di elevare gli standard di vita sociale e lavorativa degli assistiti. Inoltre, com'è noto svolge dal 2010 le attività di ricerca dell'ex Ispesi con problemi enormi di funzionalità che si sono scaricati fino ad oggi in particolare sul personale proveniente da questo ente. La norma evidentemente è finalizzata a realizzare le condizioni necessarie per consentire all'Istituto di agevolare in via diretta o indiretta il concreto sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico (Technology Transfer) nel settore dei beni e dei servizi alla persona (tra gli altri, nanotecnologia, robotica, riabilitazione robotica, sensoristica e ambient intelligence) attraverso la costituzione in via diretta di un veicolo imprenditoriale specifico che valorizzi la ricerca applicata prodotta dall'ente e dagli investimenti fatti all'esterno. Difficile prevedere come si realizzerà questa previsione, certamente vigileremo affinché risponda agli obiettivi dichiarati e non diventi un veicolo di esternalizzazione surrettizia di attività di ricerca e innovazione oggi svolte dall'ente. D'altra parte la genericità della prima parte della norma sembrerebbe autorizzare l'Inail ad investire anche in start up innovative, che

possono rispondere alle sue finalità, anche se non rientranti tra quelle espressamente collegate alle attività di ricerca sviluppate dall'ente stesso. Possiamo sbagliarci, ma sembra quasi configurarsi un ruolo più simile a quello della Cassa Depositi e Prestiti per il salvataggio dei gruppi industriali, anche se in questo caso finalizzato alla promozione di nuove imprese.

Art. 19 – Fondazione Human Technopole

Cosa dice

Viene istituita la fondazione Human Technopole per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione dell'omonimo progetto scientifico e di ricerca di cui al decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione. La fondazione è mista Mise e Mef e dovrebbe rapportarsi con l'IIT che è il primo soggetto partner della costituzione del nuovo polo scientifico così come dispone il comma 8 dell'articolo. Per la costituzione della fondazione oltre che risorse dei ministeri propri (comma 4) si destinano di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.

La Fondazione può avvalersi di personale, anche dirigenziale, messo a disposizione da enti e amministrazioni pubbliche. La fondazione può anche avvalersi di esperti e collaboratori di società di consulenza o istituti universitari e di ricerca.

Alla Fondazione è concesso un regime fiscale di vantaggio.

Un decreto del Presidente del Consiglio determinerà i rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue per la realizzazione in area Expo di progetti scientifici e di ricerca attribuiti all'IIT.

Il nostro commento

La creazione dello Human Technopole fin dal suo annuncio ha prodotto una reazione importante da parte dei settori più sani del mondo della scienza. In particolare è stato sottolineato, tra le altre cose, dalla Senatrice a vita Elena Cattaneo come la progettazione e la realizzazione di un imponente centro di ricerca o di un polo tecnologico non si possa improvvisare ma debba avvenire "a valle di consultazioni pubbliche, l'elaborazione di rapporti, la presa in carico e la ridefinizione degli obiettivi e dei contenuti da parte dei policy makers". La decisione del governo di porre la questione di fiducia sul cosiddetto decreto scuola-ricerca in cui era contenuta la disciplina che attribuiva all'IIT il ruolo di leader nel progetto ha rinviato la discussione di merito sull'ordine del giorno relativo in cui si chiedeva un ripensamento all'esecutivo.

La cosa più sconcertante è senza dubbio quella di individuare un soggetto di diritto privato come coordinatore di questo ingente investimento pubblico nell'ambito della ricerca scientifica considerando che dal 2003 lo stesso ente ha già ricevuto quasi un miliardo di euro. Contributi prorogati a vita indipendentemente dai risultati e dall'impatti raggiunti. Ricordiamo inoltre che nello stesso dibattito il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto esprimere nell'Aula del Senato i tanti dubbi che l'attribuzione del progetto – costato alle casse nazionali ben 80 milioni di euro – all'IIT avrebbe sollevato. Abbiamo condiviso, in particolare, l'allarme suscitato anche dal presidente emerito Napolitano per cui sono "indispensabili e urgenti delle risposte. Non ne vorremmo dopo che si siano realizzati altri fatti compiuti". Ricordiamo che il progetto definitivo dello Human Technopole, al quale verrà affidato una piccola porzione dell'area Expo è stato presentato con grande enfasi dal presidente del consiglio. Il grande polo scientifico tecnologico milanese si focalizzerà sulla comprensione della correlazione fra nutrizione, genomica, invecchiamento e aspettativa di vita. Il primo player è

stato individuato nell'IIT appunto che, lo ricordiamo, è stato fondato su iniziativa di Giulio Tremonti nel 2003 ed è finanziato direttamente dal Ministero dell'economia e finanze. Ha natura giuridica di fondazione privata. Non ha avuto e non ha i vincoli di spesa applicati agli enti pubblici di ricerca e alle università, nonostante sia sovvenzionata dallo Stato. In sostanza l'IIT fa ricerca come fanno gli enti di ricerca e le università pubbliche, ma con risorse garantite direttamente dal Mef e senza i vincoli cui sono sottoposte queste istituzioni senza i quali sarebbero nelle condizioni di fare di più e meglio. La missione originaria di sostegno alla ricerca industriale non è mai stata rispettata peraltro il sistema delle imprese contribuisce solo al 3% del bilancio di IIT. Forse "a garanzia" dei consistenti investimenti pubblici ha avuto tra i suoi presidenti Vittorio Grilli, ex direttore generale del Tesoro. Inoltre, concorre anche per i finanziamenti europei e privati come gli atenei e gli enti di ricerca. Per di più, il 1° luglio 2008, ha ricevuto in dotazione il patrimonio della Fondazione Iri (decreto legge 112/2008, diventato legge 133/2008). Le sole poste finanziarie della Fondazione Iri ammontavano nel 2008 a 50.995.795 euro, più investimenti in obbligazioni per 79.344.184, cui vanno aggiunti gli interessi. Si trattava di soldi pubblici, visto che provenivano dalle spoglie della più grande holding industriale pubblica del mondo. L'IIT forte del suo finanziamento crea centri di ricerca con altri atenei, enti e scuole speciali. In altre parole è soprattutto un mediatore della ricerca. La legge di stabilità vorrebbe rispondere a tutte le perplessità nate intorno al progetto creando una ennesima fondazione di diritto privato a cui affidare le risorse stanziare per costruire questa nuova infrastruttura scientifica, i cui rapporti con IIT verranno chiariti con successivo decreto del presidente del consiglio su proposta del Mef, di concerto con il ministero dell'istruzione. Un pasticcio per mascherare un pasticcio.

Art. 21 – Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Commi 1-2

Cosa dice

Viene istituito un fondo di 11,550 miliardi di euro fino al 2020, incrementato di 3 miliardi di euro annui fino al 2032 per le seguenti attività:

a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico.

L'utilizzo del fondo di cui sopra è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Il nostro commento

Non possiamo che ritenere positivo che la ricerca sia inserita tra le attività necessarie a garantire lo sviluppo infrastrutturale del paese. Il fondo mette a disposizione uno stanziamento significativo fino al 2020. Auspichiamo che si impari dagli errori del passato e che – oltre a garantire che una quota adeguata di questi finanziamenti vada alla ricerca – per ricerca non s'intendano esclusivamente i finanziamenti per l'innovazione di piccole e medie-imprese o segmenti settoriali nel campo del trasferimento tecnologico.

Art. 22 – Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

Cosa dice

Viene modificata la disciplina sull'immigrazione garantendo l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori ai tre mesi ad investitori in titoli di debito pubblico italiano, in società di capitale o donatori a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro per il sostegno di progetti anche di ricerca, scientifici e culturali.

Si definiscono le procedure per la presentazione della domanda di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, in particolare per i cosiddetti "investitori".

Il comma 3 modifica i requisiti di reddito previsti dalla precedente normativa e le norme di natura fiscale. Il comma interviene a evitare le doppie imposizioni attraverso un migliore scambio di informazioni in materia fiscale con altri paesi. Le norme si applicano, nello specifico, a tutti coloro che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa al di fuori del nostro paese e che, nel contempo, abbiano conseguito un titolo di laurea o di specializzazione post-laurea.

Il comma 4 stabilisce termini temporali di applicabilità delle nuove norme

Il comma 5 definisce le modalità di opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. Di rilievo per i settori della ricerca è la previsione di individuare con un apposito Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca.

Il nostro commento

L'articolo interviene a modificare norme sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero (in particolare per coloro che trasferiscono la loro residenza fiscale nel nostro paese) ma avrà un limitato impatto sui sistemi dell'istruzione e della ricerca. Non vengono ancora alleggeriti i vincoli e i requisiti per la richiesta di un permesso di soggiorno per attività di studio o ricerca nel nostro paese, vengono quindi modificate le norme che regolano l'imposizione fiscale nei paesi UE per evitare casi di doppia imposizione. In particolare, è rivisto in maniera più favorevole il regime impositivo per coloro che - in possesso di laurea - abbiano svolto lavoro d'impresa o dipendente fuori dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-laurea. Su questo tema, così importante, è certamente necessario un intervento quadro che tenga conto delle specificità dei profili di studiosi, tecnici e studenti in mobilità breve o lunga nel nostro paese. In tal senso, è da accogliere positivamente il rinvio a un successivo Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno per individuare forme di agevolazione della trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative di formazione avanzata, di ricerca da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca.

Art. 25 – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale

Cosa dice

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, il così detto APE.

L'APE è un prestito da restituire in quote mensili per dodici mensilità che consente di anticipare i tempi anagrafici e di servizio previsti dalla riforma Fornero del dicembre 2012.

È concesso a lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge 335 dell'8 agosto 1995), che al momento della richiesta di APE hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che matureranno il diritto a una pensione di vecchiaia (secondo i requisiti della Legge Fornero del 2011) entro 3 anni e 7 mesi.

È richiesto il requisito contributivo minimo di venti anni e un importo pensionistico che al netto della rate dovute per la restituzione dell'APE richiesta, sia pari a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nel sistema pensionistico generale. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento di pensione.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili della durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo nei casi previsti dall'esercizio del diritto recesso previsto dalla normativa vigente.

Art. 25 – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale.

Comma 14: APE sociale

Cosa dice

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta al compimento dei 63 anni di età, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età necessaria per la pensione di vecchiaia secondo la Riforma Fornero e comunque anche nel caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

L'indennità prevista è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

L'indennità, di natura sociale, in quanto tale non va restituita, sarà sostituita dall'assegno pensionistico al momento del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legge Fornero.

Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 14 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, della Riforma Fornero

Le modalità saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I soggetti che possono usufruire dell'APE Sociale sono i seguenti:

a) coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) i lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 16, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Nei requisiti del punto D rientrano le docenti e i docenti della scuola dell'infanzia, denominata nell'allegato C come prescolare.

Il nostro commento

Giudizio assolutamente negativo sull'uscita anticipata, così detta APE (commi da 1 a 13 dell'art. 25), che comporta la contrazione di un pesante prestito da parte del lavoratore che ne vuole usufruire. Il Governo risponde all'esigenza di modificare gli iniqui criteri pensionistici introdotti dalla Riforma Fornero, addossando al lavoratore l'onere dell'uscita anticipata, attraverso un prestito bancario. Chiedere un prestito con tanto di interessi per vedersi riconoscere il diritto all'uscita dal lavoro è un attacco senza pari allo stato sociale di cui la previdenza pubblica è un'importante gamba.

Senz'altro l'APE sociale (comma 14, dell'art. 25) risponde alle esigenze dei soggetti che ne hanno l'accesso (lettere a, b, c, d, comma 14 dell'art. 25) senza doversi impelagare in un oneroso prestito. Rimangono riserve sul numero degli anni di contribuzione da poter fare valere, molto alto nel caso dei docenti della scuola dell'infanzia ad esempio, ma anche

sull'esiguità dell'assegno pensionistico a cui si avrebbe diritto accettando il regime dell'indennità.

Riteniamo positiva la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i contributi previdenziali non coincidenti, maturati in gestioni pensionistiche diverse, comprese le gestioni separate (art. 29), perché offre l'opportunità di usufruire dell'istituto della pensione anticipata o se di vecchiaia con un montante pensionistico più favorevole.

Giusto, anche se non adeguato, riconoscimento ai lavoratori precoci (art. 30) per quanto riguarda la possibilità di accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica e senza penalizzazioni.

Art. 36 – Norme sulla contribuzione studentesca

Cosa dice

Si stabilisce una disciplina della contribuzione studentesca omogenea per tutto il territorio nazionale che, fermo restando bollo e tassa regionale:

- esonera totalmente dal pagamento delle tasse gli studenti con ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro ma unitamente ad alcuni criteri di merito: non si deve essere fuori corso e conseguire entro il 10 agosto di ogni anno 10 CFU tra il I e il II anno, 25 CFU ogni anno di iscrizione successivo.
- Per coloro che hanno un ISEE compreso tra 13.000 e 25.000 euro, fermo restando i requisiti di merito il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8% della quota di ISEE eccedente i 13.000 euro
- Per gli studenti fuori corso che abbiano conseguito 25 CFU nei 12 mesi precedenti al 10 agosto di e hanno un ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro il contributo massimo non può superare i 200 euro. Per coloro che hanno un ISEE tra 13.000 e 25.000 il contributo non può superare l'8% della quota di ISEE eccedente i 13.000 euro.

Sono stanziati al fine di coprire i costi di questa intervento 40 mln di euro per il 2017 e 85 per il 2018 distribuiti agli atenei il primo anno sulla base del numero di idonei alle borse di studio e dal 2018 sulla base del numero di idonei sommati con il numero di studenti esentati dalle tasse universitarie in seguito all'applicazione della nuova legge.

Il nostro commento

L'università italiana da anni vive una crisi profonda. L'indicatore principale è il calo drammatico delle immatricolazioni. Al netto delle tendenze demografiche rallentano i tassi di passaggio dalla scuola superiore all'istruzione terziaria: sono scesi al 51,7% al sud e al 58,8% al nord, riportando il paese indietro di 10 anni. Soprattutto si riducono le iscrizioni delle famiglie meno abbienti del Mezzogiorno. Il tasso di ingresso all'università in Italia si attesta intorno al 40%, un valore inferiore alla media dei paesi Ocse che sfiora il 60%, mentre l'obiettivo di aumentare il numero dei laureati, priorità delle politiche sull'istruzione universitaria fin dalle riforme degli anni '90 è stato clamorosamente mancato. Siamo l'unico paese in cui gli iscritti all'università diminuiscono. Come risulta dal rapporto Ocse Education at Glance con il 20% di laureati nella fascia 25-34 anni, occupiamo il 34-esimo posto su 37 nazioni. In Corea del Sud hanno raggiunto il 64% nel 2011. Erano il 37% nell'anno 2000 e meno del 10% nel 1980. Se guardiamo allo specifico del continente europeo il nostro ritardo appare ancora più evidente: solo la Romania ha una performance peggiore. La riduzione del Fondo ordinario pianificata nel 2008 ha dispiegato interamente i suoi effetti senza che nessun governo invertisse la tendenza. Il paradosso è che mentre la spesa pubblica è complessivamente aumentata del 10,7% tra il 2011 e il 2014 quella destinata all'università è scesa dall'1,19 allo 0,95%. La spesa cumulativa per studente universitario ci vede sedicesimi su 25 nazioni considerate. È inferiore fra il 30% e il 70% rispetto a Spagna, Regno Unito, Francia, e soprattutto Germania. È meno della metà rispetto a Danimarca, Svezia, Svizzera e Stati Uniti mentre il numero di studenti per docente è in Italia nettamente superiore sia alla media Ocse sia ai paesi dell'UE membri dell'Ocse. Direttamente proporzionale al calo del FFO è stato l'aumento del peso della contribuzione studentesca sul totale delle entrate: in sostanza le tasse di iscrizione sono aumentate in media

del 50%, passando da 632 a 948 euro per anno e diventando tra le più alte dell'Europa continentale.

La norma chiaramente si muove nell'ottica di invertire una tendenza drammatica. Quindi si tratta di una misura importante perché per la prima volta si stabilisce un criterio unico per tutto il territorio nazionale sulla tassazione universitaria con un esonero totale o parziale per alcune categorie di studenti che possono incontrare maggiori difficoltà in virtù del loro reddito familiare. È oggettivamente un passo in avanti che per molto tempo è stato rivendicato dalle associazioni e dai movimenti degli studenti. Tuttavia introduce un criterio di merito che per quanto inferiore a quello previsto per l'accesso alle borse di studio non era certamente necessario anzi assume un sapore tutto ideologico. La norma diversamente dalle prime bozze non prevede l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie dei dottorandi e dottori di ricerca e non copre le lauree magistrali. Inoltre le fasce ISEE di riferimento sono molto basse e sembra indebolirsi ulteriormente l'efficacia del tetto del 20% già indebolito dallo scorporo dei fuori corso consentendo quindi uno sfondamento verso l'alto della tassazione universitaria con il rischio di scaricare su tutte le altre categorie anche non particolarmente agiate il costo dell'istruzione universitaria anche a causa del de-finanziamento dell'FFO.

Art. 37 – Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio

Cosa dice

Il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è incrementato, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro. Ai fini dell'accesso alle risorse appartenenti al Fondo ciascuna regione deve razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali.

Il nostro commento

La norma conferma il valore del fondo in 217 milioni di euro avendo l'obiettivo sostanzialmente di stabilizzarlo senza determinare un vero aumento e quindi coprire tutte le borse. Impone contestualmente una razionalizzazione alle regioni che hanno più enti erogatori dei servizi per il DSU, norma che è benvenuta se serve a rendere più efficienti i servizi ma evitando che si indeboliscano i presidi territoriali già ben funzionanti. Nelle more della definizione dei LEP il Miur determinerà entro 3 mesi (!) il fabbisogno delle singole regioni con un meccanismo incerto forse in ragione di una discussione tutta aperta sui livelli essenziali delle prestazioni. La norma, positivamente, attribuisce le risorse direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore.

Art. 38 – Borsa nazionale per il merito e la mobilità

Cosa dice

La Fondazione per il merito di gelminiana memoria assume il nome di "Fondazione Articolo 34" con un omaggio improprio alla nostra costituzione. I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione, e il suo presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorire l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente. Sono ammessi a partecipare al bando di cui gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, e che soddisfano

congiuntamente alcuni requisiti (ISEE) inferiore o eguale a 20.000 euro; le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10. I punteggi riportati nelle prove dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, di seguito "INVALSI", relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza. Sono ammessi a partecipare al bando, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni previste, ma non la media dei voti indicata, "sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli, dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti".

I candidati ammessi a partecipare al bando sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando, e fondati sui valori derivanti dagli indicatori previsti nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della medesima provincia, come calcolati dall'INVALSI.

Le borse di studio sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30. Lo studente borsista è esonerato dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali, o delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente borsista può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti. Per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo, sono attribuiti alla Fondazione 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è altresì istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia composta da tre membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la Cabina di regia è, incaricata di attivare tutte le procedure relative all'emanazione del bando ai fini dell'assegnazione e al versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità operative e organizzative della Cabina di regia, nonché il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

[Il nostro commento](#)

Abbiamo scelto in questo caso di proporre il testo della norma quasi per esteso perché vale più di qualunque commento. È una idea assistenziale del diritto allo studio che contrasta con una visione universale delle misure di sostegno all'accesso ai più alti gradi di istruzione. Costruisce un meccanismo potenzialmente parallelo per ipermeritevoli e particolarmente privi di mezzi

con l'introduzione agghiacciante di un ruolo dell'Invalsi che determinerà nei fatti la valutazione individuale degli studenti. L'idea che il collegio dei docenti possa scegliere uno studente che non rispetta tutti i requisiti ma è comunque particolarmente motivato apre la strada ad un rodeo senza senso. La presidenza del consiglio dei ministri, onnipotente, avrà anche la funzione di cabina di regia nelle mosse dell'istituzione della fondazione per redigere i bandi. Un delirio.

Art. 39 – Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato

Cosa dice

Viene data attuazione al dl 2008 n.21 concernente "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1".

Si prevede l'avvio di attività extracurricolari di orientamento-pre-universitario (per Università e AFAM) in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado.

Vengono inseriti tra le attività possibili quelle di "tutorato".

Le università possono a tale fine organizzare attività di tutorato per gli iscritti ai primi due anni dei corsi di laurea (triennale o magistrale) anche con collaborazioni a tempo parziale con gli studenti.

A tal fine è previsto uno stanziamento di 5M a decorrere dal 2017 ripartito tra le università tenendo conto delle loro attività sulla base di piani pluriennali.

Il nostro commento

Viene opportunamente modificata l'attuale legislazione per dare attuazione alle disposizioni relative all'organizzazione di attività di orientamento e sostegno didattico, anche ampliandola alle attività di tutorato. A tal fine, tuttavia, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui appare ancora insufficiente a sostenere gli sforzi già in atto nei nostri atenei.

Art. 40 – Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori

Cosa dice

L'articolo specifica che le Fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, siano incluse tra i soggetti beneficiari della possibilità di ricevere contributi "finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa" che sono detraibili al 19% per quanto concerne le persone fisiche (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del TUIR) e deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle società, IRES (articolo 100, comma 2, lettera o-bis del TUIR).

Il nostro commento

Al di là delle belle parole e dei numerosi seminari e convegni sulla materia, si conferma la scelta anche di questo governo di considerare la formazione tecnica superiore un settore residuale, privo di concrete e percorribili prospettive di sviluppo.

Art. 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione. Commi da 1 a 8

Cosa dice

Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito "Ministero", è istituita una apposita sezione denominata "Fondo per il

finanziamento delle attività base di ricerca”, con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Il fondo è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca di base. Il fondo finanzia le attività di ricercatori e di professori di seconda fascia a tempo pieno impiegati presso università statali.

Vengono esclusi tutti coloro che: siano in aspettativa o usufruiscano di finanziamenti nazionali e internazionali (ad esempio Prin, Furb o ERC).

Il finanziamento è individuale ed è pari a 3000 euro annui.

L’Anvur predispose annualmente l’elenco dei ricercatori che possono richiedere il finanziamento annuale.

Le liste debbono tuttavia includere non più del 60% dei ricercatori in servizio nelle sole università statali, e il 20% dei professori di seconda fascia. A tal fine l’Anvur deve individuare indicatori di produttività scientifica relativi ai precedenti 5 anni e divisi per settori scientifico-disciplinari sulla base, tuttavia, dei dati relativi all’ultimo triennio.

I commi 7 e 8 definiscono le tempistiche e delegano l’Anvur alla messa punto della procedura telematica per la richiesta dei finanziamenti.

Il nostro commento

La scelta di garantire un finanziamento individuale di 3000 euro per attività di ricerca dedicata a ricercatori e PA appare condivisibile. Apprezzabile l’intenzione di investire sulle fasce più giovani e/o iniziali di carriera, ma andrebbe esplicitato che al finanziamento devono poter accedere sia i Ricercatori universitari a tempo indeterminato, che tutti i Ricercatori a tempo determinato, tipo A e B). Apprezzabile pure la scelta di un’attribuzione individuale del finanziamento. È invece contestabile la scelta di individuare una platea ridotta al 60% dei ricercatori e francamente incomprensibile la scelta di finanziare solo il 20% dei PA. Più sensato sarebbe garantire il finanziamento alla totalità dei ricercatori, al netto delle deroghe previste per coloro i quali già godono di finanziamenti significativi. Ancora una volta si attribuisce all’Anvur la funzione di individuare una soglia (l’ennesima) di produttività scientifica. Il moltiplicarsi di soglie, indicatori e parametri è francamente ridicola.

Art. 41– Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione.

Comma 9

Cosa dice

Individua alcuni interventi di “semplificazione amministrativa” e di sviluppo delle attività di ricerca universitaria, in particolare: è data la possibilità di stabilire i compensi a esperti o di stipulare contratti di collaborazione senza il vincolo del controllo preventivo della corte dei conti; viene cassato il vincolo di spese per rimborsi di missione posto ad oggi al 50% di quanto speso nel 2009, ma solo attraverso la riduzione del Fondo di finanziamento ordinario di 12 milioni; viene innalzato il limite al turn-over (di sistema) al 50% dall’attuale 30%; si modifica la legge 122/10 che riduceva le spese per la formazione.

Il nostro commento

Gli interventi finalizzati alla semplificazione amministrativa costituiscono un primo importante passo, sebbene ancora insufficiente, a garanzia di un funzionamento più efficace del sistema universitario. Apprezziamo la scelta di svincolare le università dal controllo preventivo della corte dei conti in merito alla stipula di contratti di collaborazione e per compensi ad esperti. È positiva, ma anche questa ancora insufficiente, la scelta di aumentare il turn-over dal 30% dei punti organico che si liberano da cessazioni al 50%. Desto stupore invece la norma che prevede la cancellazione dei limiti di spesa alle attività di missione degli atenei sulla base di una riduzione del fondo di funzionamento ordinario degli atenei di 12 milioni di euro.

È positivo che si tolga il vincolo alle spese per la formazione del personale universitario che era stato previsto dall’articolo 6 della legge 122/10. La norma andrebbe estesa perlomeno anche agli Enti Pubblici di Ricerca.

Art. 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione. Comma 10

Cosa dice

Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

La norma sottrae i finanziamenti per le attività di ricerca destinate a qualsiasi titolo dal Miur a sequestro o pignoramento da parte delle autorità giudiziaria.

Il nostro commento

I principali beneficiari di questa norma saranno aziende e imprese che hanno ottenuto finanziamenti dal Miur connessi all'innovazione, ai dottorati industriali, al trasferimento tecnologico... Questa misura è tesa ad assicurare prevalentemente le imprese che riceveranno i finanziamenti dal Miur nel progetto Industria 4.0. Ma anche nel caso di finanziamenti europei gestiti dal Miur e dal Mef. Si pensi ad esempio ai fondi strutturali europei PON "Ricerca e competitività" 2007-2013, con i quali si sono finanziati progetti, società consortili e distretti tecnologici.

Art. 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione. Comma 11

Cosa dice

La dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle "Attività di ricerca a valenza internazionale".

Il nostro commento

È positivo l'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di 25M di euro, anche se a partire dal 2018, ma è ambiguo il riferimento ad attività di ricerca a generica "valenza internazionale". Il finanziamento dei fondi ordinari riteniamo sia l'aspetto strutturale di una politica credibile di investimento in ricerca. Questo intervento, seppure a partire dal 2018 e di entità modesta, invertirà un trend decennale di disinvestimento al quale si è fatto fronte principalmente con il ricorso al finanziamento da progetti esterni alla programmazione ordinaria. Questo valore sostitutivo e non integrativo dei finanziamenti provenienti dalla partecipazione a bandi di ricerca rappresenta già un elemento di indebolimento della infrastruttura pubblica di ricerca del Paese perché lede l'autonoma programmazione necessaria per uno sviluppo robusto e "competitivo". Dunque dover attendere la fine dell'anno 2018 (il decreto di riparto viene emanato dal Miur alla fine di ottobre) per beneficiare di questo parziale reintegro dei tagli avvenuti negli anni ci sembra una goccia nel mare dei tagli subiti in passato. Ciò anche in ragione della previsione contenuta nel decreto attuativo dell'art. 13 del DLgs 124/15, con il quale si istituisce un fondo premiale gestito dal Miur finanziato con la sottrazione di risorse del FOE. Aumentano i margini di discrezionalità del Miur nella distribuzione delle risorse e diminuisce ancora l'autonomia degli Enti nel determinare i propri indirizzi scientifici. Ultima ma rilevante osservazione riguardo alla connessione tra legge di stabilità e decreto attuativo dell'art.13 del DLgs 124/15 rispetto alle modalità di finanziamento della ricerca pubblica. Come sottolinea anche il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni allo schema di decreto, la dichiarata volontà omogeneizzatrice del sistema della ricerca non è coerente con il mantenimento di un modo di finanziamento completamente separato tra enti Miur e altri. Qui la debolezza nella governance diviene strumento di arbitrio politico dal momento che è previsto un aumento dei fondi ordinari per i soli enti Miur cioè la metà del sistema complessivo degli enti di ricerca.

Art. 42 – Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro

Cosa dice

L'articolo 42 prevede il riconoscimento di uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L'esonero contributivo, con un limite massimo annuo pari a 3.250 euro per ciascun dipendente, spetta per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro

- percorsi di alternanza scuola-lavoro,
- periodi di apprendistato
 - per la qualifica e il diploma professionale
 - per il diploma di istruzione secondaria superiore
 - per il certificato di specializzazione tecnica superiore
 - in alta formazione

Riguardo all'alternanza, ai fini dell'accesso allo sgravio contributivo, la proposta normativa prevede altresì un tetto minimo di ore di attività svolte dagli studenti presso il medesimo datore di lavoro. In particolare:

- almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 60 ore nei Licei)
oppure
- almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)
oppure
- almeno 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi effettuati dagli Istituti Tecnici Superiori (capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008)
oppure
- almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari

Le assunzioni devono avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Il comma 2 prevede che il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di

- 7,4 milioni di euro per l'anno 2017
- 40,8 milioni di euro per l'anno 2018
- 86,9 milioni di euro per l'anno 2019
- 84,0 milioni di euro per l'anno 2020
- 50,7 milioni di euro per l'anno 2021
- 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Le risorse allocate sono basate su un'ipotesi di 9.900 assunzioni nel 2017 e 18.900 nel 2018 di cui due terzi con contratto a tempo indeterminato e un terzo in apprendistato.

Il comma 3 prevede che entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifichi i risultati del beneficio proposto al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Il comma 4 sancisce che il MIUR, relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, possa condurre i controlli di primo livello sulle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi, avvalendosi dei propri revisori dei conti. La proposta normativa è finalizzata a consentire la presentazione alla Commissione europea del nuovo sistema di gestione e controllo del programma in modo da poter avviare le attività operative e le relative risorse finanziarie. Senza tale sistema, infatti, i fondi europei non potranno essere spesi e rendicontati nei tempi previsti, con il rischio di incorrere nella sanzione del disimpegno automatico previsto dalla normativa dell'Unione Europea per le Autorità di gestione inadempienti.

Il nostro commento

È evidente come il governo tenti di utilizzare tutti gli escamotage possibili per concedere forti sgravi alle imprese per nuove assunzioni. L'esperienza ci dice che si tratta di provvedimenti rapsodici che poco o nulla hanno lasciato in termini d'effettivo aumento dell'occupazione. L'esonero contributivo previsto è, inoltre, una risposta alle forti sollecitazioni di parte datoriale di ricevere risorse per l'attività di alternanza svolte in azienda.

Nel secondo ciclo del sistema educativo si accentua l'idea dell'alternanza, non come metodologia didattica volta a contribuire alla realizzazione dei profili educativo, culturale e professionale degli studenti previsti dagli ordinamenti, ma come uno degli strumenti del mercato del lavoro finalizzato all'addestramento verso specifiche professioni.

Cosa si intenda per alternanza negli ITS o nelle università la norma non lo chiarisce affatto. Le difficoltà interpretative o l'assoluta discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari dello sgravio sono dietro l'angolo.

Si conferma come il governo in tema di rapporto tra istruzione e lavoro, sia disorientato ed in balia delle richieste dei più disparati gruppi di interesse.

Art. 43 – Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

Cosa dice

Viene istituito un fondo speciale "di eccellenza" destinato ai dipartimenti delle università statali con uno stanziamento di 271M di euro a partire dal 2018. Il fondo è finalizzato alla distribuzione di finanziamenti premiali sulla base di una valutazione "quinquennale" dei dipartimenti delle università statali valutati come eccellenti.

Il Fondo è esclusivamente dedicato a dipartimenti di università statali pre-selezionati dagli stessi atenei. La quota del fondo non spesa confluisce nel FFO.

Il nostro commento

Nonostante il finanziamento aggiuntivo di 271M di euro annui a partire dal 2018 sul FFO, l'istituzione di un fondo speciale di eccellenza è un segnale di estrema gravità per il sistema universitario. La distribuzione dei finanziamenti in funzione di un indicatore di eccellenza scientifica – che dovrebbe peraltro misurare "l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0" – mostra la demagogia di questa disposizione normativa. In primo luogo i dipartimenti da finanziare sono solo una parte minoritaria di quelli esistenti; quindi gli atenei dovranno preselezionare quelli da sottoporre a valutazione: una simile norma amplifica le divisioni e i contrasti tra gli atenei e finirà, ancora una volta, per ampliare il divario tra le strutture, invece di intervenire a sostenere il sistema nel suo complesso.

Quanto alla tempistica del provvedimento, non è assolutamente chiaro se questo fondo partirà con l'attuale VQR (i cui risultati dovrebbero essere resi pubblici entro la fine dell'anno) o addirittura con l'avvio della prossima. Certamente, questa norma modifica sostanzialmente l'impianto della VQR stessa, rendendola quinquennale e prevedendo la definizione di un indicatore di eccellenza scientifica finalizzato a definire un ranking nazionale dei dipartimenti (al quale potranno partecipare anche le "Scuole di eccellenza" come Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, Sissa ecc.) articolato per aree disciplinari ma che deve premiare solo i primi 350 classificati. Le modalità di realizzazione di questi ranking avranno l'effetto di moltiplicare tutte le fallaci statistiche e tecniche già mostrate dalle precedenti VQR definendo graduatorie arbitrarie e non rispondenti alla realtà delle cose. La norma è quindi demagogica, inefficace, illegittima.

Art. 44 – Procedimento per l’attribuzione del finanziamento. Commi da 1 a 5

Cosa dice

Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui all’articolo 43, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi 8, 9, 10 e 11.

Entro la medesima data di cui comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede all’ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, a) la definizione del calcolo di un apposito “Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale”, di seguito “ISPD”, che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico disciplinari; b) l’attribuzione ad ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

All’esito alle procedure di cui al comma 2, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca redige e rende pubblica, all’interno del proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all’ISPD attribuito al singolo dipartimento. Ogni ateneo può presentare fino a un massimo di 15 domande, tenuto conto dell’ISPD dei dipartimenti.

Il nostro commento

La commissione di valutazione è tutta di nomina governativa (2 designati dal Miur, 4 designati dal Miur su rose Anvur e CNGR, 1 dalla Presidenza del consiglio). Si conferma la “prassi recente” di nomina da parte della PCM di un commissario, come nel caso delle “Cattedre Natta. La valutazione dei dipartimenti è fatta sulla base di un nuovo indicatore di produttività scientifica ISPD che l’Anvur dovrà elaborare e che deve permettere la definizione di un ranking nazionale basato sui risultati VQR dei dipartimenti per singolo settore disciplinare articolato per aree disciplinari. Vengono finanziati i primi 350 dipartimenti, ma ogni ateneo non può aver finanziati più di 15 dipartimenti (quindi si chiede agli atenei di fare una pre-selezione motivata sui risultati di ciascun dipartimento misurati sul nuovo indicatore ISPD). La platea potenziale è di circa 900 dipartimenti. Per ciascuna area disciplinare i finanziamenti possono essere tra 5 e 20. Ora, la fase selettiva è svolta con cadenza quinquennale.

Ci sono molte altre questioni “tecniche” poco chiare a partire dal fatto che la commissione di valutazione delle domande è nominata “entro il quarto anno di erogazione del finanziamento” (?!). Il finanziamento è erogato nel 2018, le commissioni vanno nominate “entro” il 2022.

La tempistica di queste norme appare confusa. Peraltro l’IPSD è ancora in fase di sperimentazione in alcuni atenei. Con ogni probabilità questo indicatore di valutazione non sarà utilizzabile a breve, al di là del merito sull’efficacia e oggettività di un simile strumento. Non è quindi assolutamente chiaro se questo fondo entri in vigore con l’attuale VQR (i cui risultati dovrebbero essere resi pubblici per la fine dell’anno) o addirittura con la prossima (questo significa non prima di 4 anni)!

Art. 44 – Procedimento per l’attribuzione del finanziamento. Comma 6

Cosa dice

Le domande presentate dai dipartimenti selezionando una sola delle aree disciplinari CUN deve contenere un piano dipartimentale di sviluppo quinquennale che preveda l’investimento in personale e in infrastrutture, in attività didattiche e di ricerca, di eventuali co-finanziamenti. Il progetto dovrà dare preminenza ai settori disciplinari che hanno avuto i risultati migliori nella precedente VQR.

Il nostro commento

Un sistema farraginoso che erogherebbe probabilmente i finanziamenti soltanto dal 2022. Si segnala peraltro come questo sistema rischia di irrigidire per questa via le attività di ricerca, dato che il meccanismo permette il finanziamento anche per il reclutamento docente e del personale tecnico amministrativo. Un dirigismo che finirà per penalizzare anche la multidisciplinarietà, come si comprende dalla lettera c) del comma 6.

Art. 44 – Procedimento per l’attribuzione del finanziamento. Comma 7

Cosa dice

La suddivisione dei dipartimenti deve tener conto delle 14 aree disciplinari CUN, in particolare della numerosità dell’area e di criteri “informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana”.

Il nostro commento

I criteri “informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana” sembrano essere quelli decisi in sede confindustriale. Con ogni probabilità potrebbero rientrare nel gruppo anche alcuni dipartimenti di atenei coinvolti nello Human Technopole.

Art. 44 – Procedimento per l’attribuzione del finanziamento. Commi da 10 a 14

Cosa dice

La valutazione dei progetti è basata su un punteggio da 1 a 100 tenuto conto che sono attribuiti fino a 70 punti in base all’ISPD e 30 per il progetto.

Il nostro commento

Cade così il vincolo che i docenti coinvolti in conto terzi non potessero ricevere compensi diretti ma finanziamenti per strumentazioni, missioni, borse di studio, pubblicazioni ecc. Questo vincolo era spesso superato con la creazione di consorzi di ricerca o spin off. Per il personale tecnico amministrativo invece i compensi extra sono regolati dai regolamenti di ateneo.

Art. 45 – Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione

Cosa dice

Sono definiti l’importo del fondo di cui agli artt. 43 e 45 della legge di bilancio e le modalità del suo utilizzo. Il fondo annuale è di 1.350.000. La distribuzione dei finanziamenti ai dipartimenti varia con il loro posizionarsi nella graduatoria di merito. Il finanziamento è comunque maggiorato per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari 1-9 del CUN di 250’000 euro. Gli importi ricevuti devono essere spesi secondo i seguenti criteri:

- massimo il 70% per il reclutamento/chiamate di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativi;
- almeno il 25% di quanto previsto al punto precedente deve essere impiegato per la chiamata di professori esterni;
- almeno il 25% di quanto previsto al punto precedente deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori di tipo b;
- c’è un riferimento alle chiamate dirette di professori (ex Moratti).

Art. 52 – Fondo per il pubblico impiego

Cosa dice

Per le diverse finalità riguardanti il pubblico impiego vengono stanziati risorse che ammontano complessivamente a 1.920 milioni di euro per il 2017 e 2.630 milioni di euro per il 2018. Dette risorse sono specificamente destinate:

1. ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 2016-2018 (comma 2 lettera a);
2. al reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni per indifferibili esigenze di servizio per gli anni 2017 e 2018 (comma 2 lettera b);

3. per il riordino delle carriere del personale dei corpi di Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco e, solo per il 2017, per la proroga del contributo economico straordinario (80 euro mensili) già loro concesso per l'anno 2016 (comma 2 lettera c);
 4. per incrementare l'organico del personale docente delle scuole statali (comma 3);
- Per quest'ultimo specifico punto vengono destinate risorse pari a 140 milioni di euro e 400 milioni di euro rispettivamente per il 2017 e il 2018. Le rimanenti risorse stanziare sono complessivamente destinate alle finalità di cui ai precedenti tre punti.

Il nostro commento

Le risorse stanziare sono largamente insufficienti a soddisfare tutte le diverse necessità riguardanti il pubblico impiego indicate nell'art. 52.

Va infatti evidenziato che il finanziamento complessivamente indicato (1.920 mln per il 2017 e 2.630 mln per il 2018) è comprensivo:

delle risorse specificamente destinate per incrementare la dotazione organica di scuola mediante la stabilizzazione dell'organico di fatto del personale docente (comma 3 art. 52) ovvero 140 mln per il 2017 e 400 mln per il 2018 (si veda anche il commento all'art. 53);

- dei 300 mln di euro già finanziati con la legge di bilancio dello scorso anno per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali;
- di ulteriori risorse (pari a 1.480 mln per il 2017 e 1.930 mln per il 2018) che insieme ai 300 mln di cui sopra devono soddisfare le tre diverse finalità previste dal comma 2, ovvero le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, il riordino delle carriere di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate e, infine, i rinnovi contrattuali del personale dell'amministrazione statale relativi al triennio 2016-2018.

Senonché nell'articolo non viene specificato come i finanziamenti disponibili dovranno essere ripartiti tra le tre voci sopra indicate, ma appare evidente che una volta soddisfatte le prime due esigenze (assunzioni e riordino carriere), per i rinnovi contrattuali rimarranno ben poche risorse, certamente non sufficienti a dare una risposta alla consistente perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori pubblici a seguito del blocco della contrattazione che perdura da 7 anni.

Art. 53 – Organico di fatto

Cosa dice

L'incremento della dotazione organica del personale docente - come indicato nel precedente articolo 52 comma 3 - deriverà dall'accorpamento degli spezzoni orari che siano aggregabili in modo da formare una cattedra o un posto orario intero anche fra più scuole. La costituzione di tali cattedre e posti orari avverrà secondo gli ordinamenti e quadri orari vigenti.

Il nostro commento

Si tratta di una misura positiva perché va nella direzione della stabilizzazione del personale docente che da anni viene utilizzato in organico di fatto. Da tempo la FLC CGIL ha denunciato l'irrazionalità di un meccanismo che, pur a fronte di posti ormai stabili negli anni, colloca il personale che vi viene impiegato in una situazione di precarietà che non ha ragione di essere. Tale misura ha un suo valore razionalizzatore e tuttavia è un provvedimento monco giacché in questo modo ancora una volta viene tagliata fuori la scuola dell'infanzia che non dispone dell'organico dell'autonomia, ma in buona sostanza anche la scuola elementare. E non dimentichiamo che di organico di autonomia si dovrebbe parlare anche per il personale Ata che in termini di incremento d'organico viene ancora una volta del tutto trascurato.

Art. 56 – Scuole belle

Cosa dice

Le scadenze di finanziamento del progetto "scuole belle" volto anche ad assicurare una continuità lavorativa al personale non scolastico ex LSU (Lavori socialmente utili) vengono prorogate fino al 31 agosto 2017 con un finanziamento aggiuntivo di 128 milioni di euro.

Il nostro commento

Come ogni anno, con tutte le difficoltà che l'operazione porta con sé in termini di gare d'appalto, rapporti con gli enti di pulizia ecc., ancora per un anno viene prorogato il progetto denominato scuole belle. Da tempo la FLC CGIL porta avanti con tenacia il discorso che metterebbe fine alla vicenda: internalizzazione delle attività oggi in appalto anche per porre termine alla decurtazione di posti di collaboratore scolastico laddove sono presenti questi progetti.

Art. 78 – Scuole paritarie e materne

Cosa dice

Alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità sono assegnati 24.4 milioni di euro ogni anno a partire dal 2017.

Alle famiglie i cui figli vengono iscritti alle medesime scuole sono incrementate le detrazioni da 400 euro a 640 euro per il 2016, 750 euro per il 2017, 800 euro a decorrere dal 2018.

Le associazioni e gli enti che beneficiano di comandi (150) per il personale dirigente e docente possono continuare a fruirne ancora per due anni

Alle scuole materne paritarie per l'anno 2017 è concesso un contributo aggiuntivo di 25 milioni di euro.

Il nostro commento

Come si vede, il Governo non dimentica mai la concessione di benefici economici alle scuole private sfidando anno dopo anno l'evidenza di un discorso: il finanziamento è costituzionalmente consentito alle scuole statali e non alle scuole che i privati possono istituire ma senza oneri per la collettività.

LA SCHEDA È SCARICABILE ALL'INDIRIZZO: WWW.FLCGIL.IT/@3935657